

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 49 (proventi e destinazione) del contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino.

Modalità per l'ottenimento dei sussidi

1. Beneficiari

- 1.1 Dipendenti sottoposti al CCL giardinieri, a condizione che al momento della richiesta la ditta che li occupa sia in regola con il pagamento dei contributi professionali.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Attestato Federale di capacità professionale, secondo l'art. 33 della legge sulla formazione professionale;
- 2.2 Corsi di formazione continua:
- corso capo gruppo;
 - assistente;
 - corso maestria federale.
- 2.3 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata.

3. Finanziamento

- 3.1 Viene riconosciuto un finanziamento, di quanto previsto agli art. 2.2 e art. 2.3, pari al 50% di una tassa d'iscrizione massima di CHF 3'000.00
Dalla stessa verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti (esempio: tassa d'iscrizione CHF 5'000.00 dedotto CHF 500.00 di sussidio versato da altri enti, la tassa d'iscrizione ammonta a CHF 4'500.00. La CPC partecipa con un contributo del 50% -**di un massimo pari a CHF 3'000.00** quindi il contributo della CPC ammonta a CHF 1'500.00);
- 3.2 per l'art. 2.1 riferito all'ottenimento dell'attestato federale di capacità professionale (art. 33 della legge sulla formazione professionale), verrà riconosciuto un contributo pari al 50 % delle tasse sostenute (iscrizione + esame);
- 3.3 i sussidi sono riconosciuti per persona e per corso;
- 3.4 sono inoltre riconosciuti anche i costi sostenuti direttamente da Jardin Suisse Ticino per l'organizzazione di corsi di formazione. La CPC deciderà di volta in volta, dietro presentazione dei relativi giustificativi, quale contributo da versare a Jardin Suisse Ticino per i loro costi interni.

4. Modalità per l'ottenimento dei sussidi

4.1 Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPC, per il tramite del datore di lavoro corredate dai seguenti documenti:

- descrizione del corso frequentato (iscrizione, documentazione del corso, attestati di frequenza o diplomi);
- ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento di fatture prese a carico dalla ditta e/o eventuali sussidi ricevuti da altri enti;
- i candidati che non ottengono l'attestato di fine tirocinio devono, per ottenere comunque il contributo, di cui all'art. 3.2, presentare una certificazione che attesti la loro frequenza almeno ai 2/3 delle ore di lezioni previste dal calendario scolastico.

5. Disposizioni finali

5.1 In caso di contestazioni decide in via esclusiva la CPC.

5.2 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in funzione anche della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

6.1 Il presente regolamento è approvato all'unanimità dalla CPC nella sua seduta del 17 dicembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Presidente CPC

F. Forni



Segretario CPC

P. Capelli

